

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1094-B**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione**

(BOSSI)

**e dal Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(SCAJOLA)

(V. Stampato n. 1094)

*approvato dal Senato della Repubblica il 28 gennaio 2003*

(V. Stampato Camera n. 3599)

*modificato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 ottobre 2003*

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma,  
della Costituzione**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## CAPO I

## Art. 1.

*(Disposizioni generali)*

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

**2. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali continuano ad essere disciplinati anche dalla legge dello Stato.**

## Art. 2.

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)*

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## CAPO I

## Art. 1.

*(Disposizioni generali)*

1. *Identico.*

*Soppresso*

## Art. 2.

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

**f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)*

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza del criterio dell'accertamento di responsabilità con sentenza passata in giudicato nel giudizio civile o amministrativo che ha dato origine alla lite;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incom-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza **dei seguenti criteri:**

**1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;**

**2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;**

e) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

patibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

#### Art. 4.

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)*

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) *identica*;

g) fissazione di un termine **dal-l'accertamento della causa di incompatibilità**, non superiore a **trenta** giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

#### Art. 4.

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)*

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

diretto, di termini temporali tassativi per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

**c) previsione della eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente;**

**d) divieto di mandato imperativo.**

## CAPO II

### Art. 5.

*(Durata degli organi elettivi regionali)*

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

diretto, di termini temporali tassativi, **comunque non superiori a novanta giorni**, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;  
*soppressa;*

**c) identica.**

## CAPO II

### Art. 5.

*(Durata degli organi elettivi regionali)*

*Identico*



